

STATUTO DEL PS SVIZZERO



Art. 1 | Scopi

1. Il Partito Socialista Svizzero (PSS) si impegna per la realizzazione degli obiettivi del socialismo democratico enunciati nel proprio programma.
2. A questo scopo esso collabora con le organizzazioni che perseguono i medesimi scopi, segnatamente i sindacati, le organizzazioni di salariati e inquilini, le organizzazioni femminili, ambientaliste, di consumatori, di politica dello sviluppo come pure con i movimenti culturali e sportivi ad esso vicini.
3. Il PSS si impegna a favore dei diritti umani e contro la discriminazione, con focus sulle discriminazioni basate sul colore delle pelle, passato migratorio, età, orientamento sessuale, identità di genere, abilità fisiche e disabilità. A questo scopo il PS si dota dei mezzi e delle risorse necessarie.
4. Il PSS è un partito democratico di membri. La sua forza consiste nell'impegno volontario e professionale dei suoi membri in svariate funzioni in tutta la Svizzera. Sia nel lavoro sezionale, nella comunicazione dei contenuti politici, nel lavoro di convincimento, nella mobilitazione per elezioni e votazioni o nella rappresentanza del partito nei parlamenti, nei governi e in altre istituzioni. Per il raggiungimento dei suoi obiettivi il PSS punta su un continuo aumento del numero dei membri, sul perfezionamento della loro organizzazione e del loro impatto. A questo scopo il PSS mette per tutti i livelli organizzativi delle risorse adeguate a disposizione.

Art. 2 | Forma giuridica

1. Il PSS è un'associazione ai sensi degli artt. 60 e segg. del Codice civile svizzero. I suoi membri sono raggruppati in sezioni, federazioni distrettuali e cittadine, nonché partiti cantonali.
2. La sede del PSS è a Berna.
3. Il PSS è validamente rappresentato con la firma a due della/del presidente, rispettivamente di una persona della co-presidenza, di uno delle/dei vice-presidenti e della/del segretaria/o generale, rispettivamente di una persona del co-segretariato generale.
4. Il PSS è membro dell'Internazionale Socialista e membro associato del Partito dei socialisti europei.

Art. 3 | Membri

1. I membri sono ammessi sulla base di una domanda d'adesione scritta, orale o elettronica (via Internet). Il Comitato sezionale ha la possibilità di soprassedere all'adesione immediata e di riportarla alla prossima riunione dell'Assemblea sezionale, che deciderà sull'adesione definitiva.
2. Tutte le donne iscritte al PSS sono membri delle Donne* socialiste.
3. I membri del partito sono generalmente affiliati alla Sezione del loro domicilio. Gli statuti cantonali possono prevedere delle eccezioni.

4. Gli statuti dei partiti cantonali possono prevedere che i membri residenti in regioni senza sezione possano aderire direttamente al partito cantonale o a una federazione distrettuale.
5. Chiunque si annuncia come membro al PSS o ad un partito cantonale ottiene dal PSS o dal partito cantonale la qualità di membro provvisorio. Essa decade con la conferma dell'ammissione da parte della Sezione.
6. I membri che risiedono all'estero sono affiliati a una sezione, a una federazione distrettuale o a un partito cantonale in Svizzera, o alla sezione internazionale del PSS.
7. Il PSS favorisce la doppia appartenenza al PSS e a un partito socialdemocratico consociato di persone con doppia nazionalità che vivono in Svizzera. L'adesione al PSS è gratuita per persone che possono attestare di aver pagato, nel loro paese di provenienza, la quota di un partito socialdemocratico che è membro a pieno diritto o associato del PS europeo.
8. I membri di una sezione, di una federazione distrettuale o cittadina, o di un partito cantonale sono membri del Partito Socialista Svizzero.
9. I membri hanno diritto di voto in una sola sezione.
10. I membri del PSS non possono essere affiliati ad un altro partito svizzero. Sono pure escluse candidature su una lista esterna al partito oppure la partecipazione in una frazione esterna al partito, ad eccezione delle situazioni in cui il PS non ha una propria lista o frazione.
11. Una sezione può escludere un membro che agisce contro l'interesse e gli obiettivi del partito per decisione dell'assemblea generale. Il partito cantonale o la presidenza del PSS dispongono dello stesso diritto nella misura in cui sono toccati il partito cantonale o nazionale. La persona toccata dal provvedimento deve essere sentita prima della decisione di esclusione. La decisione di esclusione deve esserle comunicata per iscritto e motivata.
12. In caso di esclusione da parte di una sezione o dell'organo competente del partito cantonale, la persona toccata può interporre ricorso presso l'organo designato dallo statuto del partito cantonale: la decisione sul ricorso è definitiva. In caso di esclusione da parte della presidenza del PSS decide definitivamente il Consiglio di Partito.
13. In caso di esclusione dal partito, la persona esclusa può solo essere reintegrata dopo audizione da parte delle istanze che hanno pronunciato l'esclusione.

Art. 4 | Diversità nelle strutture di partito

1. Il partito persegue l'obiettivo di una rappresentanza adeguata della diversità della società nei suoi organi, nelle delegazioni e sulle liste elettorali.

Art. 5 | Registro dei membri e protezione dei dati

1. Il PSS tiene un registro dei membri, che può comprendere anche i dati sui simpatizzanti.

2. Il Consiglio di Partito elabora un regolamento sulla protezione dei dati. La commissione di controllo verifica l'osservanza di questo regolamento.

Art. 6 | Le sezioni

1. La sezione organizza il lavoro politico locale. Ciò include, in particolare, il lancio di temi importanti per il comune – rispettivamente per il quartiere – attraverso campagne e azioni politiche, la partecipazione del PS al dibattito pubblico, l'attiva partecipazione alle elezioni locali con dei propri candidati e delle proprie candidate, il reclutamento di persone per funzioni interne ed esterne al partito, come anche l'attuazione di misure per acquistare e integrare nuovi membri del PS.
2. Generalmente il campo d'attività e l'organizzazione di una sezione coincidono con il territorio di un Comune politico. Se un Comune conta più sezioni, esse si raggruppano in un Partito Socialista del Comune.
3. Le donne possono creare delle sezioni femminili.
4. Il comitato di un partito cantonale decide sull'ammissione di nuove sezioni. Esso verifica in particolare la compatibilità degli statuti sezionali con l'art. 6 del presente statuto.
5. Per membri, residenti temporaneamente o permanentemente all'estero, sussiste la possibilità di organizzarsi nella sezione internazionale del PS Svizzero (abbreviato: PS Internazionale). Gli statuti del PS Internazionale vanno sottoposti alla Presidenza per approvazione. Il segretariato centrale del PS Svizzero garantisce l'organizzazione e l'amministrazione del PS Internazionale.
6. Le sezioni incoraggiano la formazione di sezioni della Gioventù socialista.
7. Gli statuti sezionali devono prevedere che la sezione non può dissolversi o lasciare il partito fino a che almeno tre membri vi si oppongono. Gli statuti sezionali possono essere modificati per decisione della maggioranza qualificata dei due terzi. La fusione di sezioni deve essere approvata dalla maggioranza semplice in ciascuna delle sezioni che intendono fondersi.
8. Il Congresso del partito cantonale decide sull'esclusione di una sezione quando la politica di quest'ultima va contro gli obiettivi e gli interessi del partito risultando per questo inaccettabile. La sezione ha diritto di ricorso al Consiglio del Partito. Quando sono in gioco gli interessi del partito svizzero anche il Consiglio del Partito può decidere per l'esclusione. In questo caso la Sezione ha diritto di ricorso al Congresso del PSS.
9. Gli statuti sezionali devono prevedere che, in caso di scioglimento, dell'uscita o dell'esclusione di una sezione, tutto il suo patrimonio e gli archivi devono essere consegnati al partito cantonale. In caso di scioglimento o uscita secondo il cpv. 7, i membri della vecchia sezione rimangono membri del partito cantonale. In caso di dissoluzione o di esclusione secondo il cpv. 8, i membri saranno affiliati al partito cantonale solo su loro richiesta e su decisione del comitato direttore di quest'ultimo.

Art. 7 | I partiti cantionali

1. I partiti cantionali si compongono dei membri delle sezioni esistenti sul territorio Cantonale e di quelli direttamente affiliati al partito cantonale o a una federazione distrettuale. Essi organizzano il lavoro politico a livello cantonale, incoraggiano e coordinano il lavoro delle Sezioni e possono creare anche commissioni tematiche cantionali. Organizzano la formazione politica e attuano delle misure per favorire l'evoluzione dei membri.
2. Gli statuti dei partiti cantionali sono sottoposti alla ratifica da parte della Presidenza del PSS. I partiti cantionali possono interporre ricorso al Consiglio del Partito contro le decisioni della Presidenza.
3. Un partito cantonale può dimissionare dal PSS o dissolversi solo se tutte le sezioni sono d'accordo, in applicazione dell'art. 6, cpv. 7.
4. In caso di dissoluzione o dell'uscita di un partito cantonale, tutto il patrimonio e gli archivi devono essere consegnati al PSS. In caso di dissoluzione i membri del vecchio partito cantonale rimangono membri del partito svizzero. In caso di uscita i membri saranno affiliati al partito svizzero solo su loro richiesta e su decisione del Consiglio di Partito del PSS.

Art. 8 | Le Donne* socialiste

1. Le Donne* socialiste svizzere si definiscono come movimento progressista del femminismo socialdemocratico. I loro obiettivi sono l'emancipazione delle donne* e la parità politica, economica, legale, sociale e culturale di tutti i sessi. Al centro del loro lavoro politico sono delle misure propositive per l'applicazione dei diritti femminili e contro la discriminazione di tutte le persone a causa della loro identità o del loro orientamento sessuale. Inoltre le Donne* socialiste si impegnano per un aumento della quota femminile in politica.
2. L'organizzazione, la composizione e le competenze dei gremi delle Donne* socialiste, l'adesione e le competenze finanziarie sono disciplinate in un regolamento.

Art. 9 | La Gioventù socialista

1. L'organizzazione ufficiale dei giovani del PSS è la Gioventù socialista (GISO).
2. Le sezioni della Gioventù socialista, le sue associazioni cantionali e la Gioventù socialista svizzera lavorano con le Sezioni del partito, i partiti cantionali ed il PSS.
3. I suoi membri devono essere rappresentati adeguatamente negli organi e nelle commissioni del partito.
4. Il Congresso decide, nel quadro del preventivo annuale, l'importo per il finanziamento della Gioventù socialista svizzera.
5. I membri della Gioventù socialista possono essere nel contempo membri del PSS. Fino al compimento dei 26 anni, su richiesta, sono esenti dal pagamento della quota di adesione.

Art. 10 | PS60+

1. Il PS60+ è l'organo mantello delle organizzazioni cantonali e regionali della terza età. Rappresenta, grazie alle proprie esperienze e al proprio vissuto, la posizione della generazione più anziana. Non si limita alla difesa degli interessi specifici della terza età, ma è solidale con tutte le generazioni. Il PS60+ si batte per la parità, l'autodeterminazione, il rispetto e la dignità delle persone più anziane nella società. Promuove la partecipazione delle compagne e dei compagni più anziani e alla vita sociale e politica.
2. L'organizzazione, la composizione e le competenze dei gremi del PS60+, l'adesione e le competenze finanziarie sono disciplinate in un regolamento.

Art. 11 | PS Migranti

1. Il PS Migranti si impegna per una maggior partecipazione politica e per la parità delle persone con un passato migratorio all'interno e all'esterno del partito. Allo stesso tempo fungono da «ponte» per sostenere il PSS nella promozione dei valori e della politica socialdemocratica come la pace, la gestione non violenta dei conflitti, l'emancipazione, l'autodeterminazione, la parità e la fine dello sfruttamento nei loro Paesi di origine.
2. L'organizzazione, la composizione e le competenze dei gremi del PS Migranti, l'adesione e le competenze finanziarie sono disciplinate in un regolamento.

Art. 12 | PS Queer

1. Il PS Queer si impegna per la parità di diritti e l'uguaglianza così come la promozione e il sostegno delle persone queer dentro e fuori dal PS.
2. L'organizzazione, la composizione e le competenze dei gremi del PS Queer, l'adesione e le competenze finanziarie sono disciplinate in un regolamento.

Art. 13 | Gli organi statutari del PSS

1. Gli organi del partito sono:
 - a. il Congresso;
 - b. il Congresso del Partito
 - c. la Presidenza;
 - d. la Commissione delle finanze;
 - e. il Gruppo socialista all'Assemblea federale;
 - f. la Commissione di sorveglianza;
 - g. le Donne* socialiste;
 - h. il PS60+;
 - i. il PS Migranti;
 - j. il PS Queer.

2. Donne e uomini sono rappresentate/i in tutti gli organi statutari del partito in ragione di almeno il 40%. La stessa regola vale per le delegazioni negli organi statutari del partito. Tutti i gruppi all'interno del partito devono essere considerati adeguatamente in gremi statutari del partito e nelle commissioni.
3. Le minoranze linguistiche devono essere rappresentate adeguatamente negli organi statutari e nelle commissioni del partito.

Art. 14 | Il Congresso

1. Il Congresso è l'organo supremo del partito. Le sue decisioni sono vincolanti anche per i partiti cantonali, le federazioni distrettuali e cittadine, e le Sezioni.
2. Di regola, si riunisce almeno due volte all'anno e dura un giorno. Di regola, ogni due anni si tiene un Congresso del Partito che dura due giorni.
3. Il Congresso è composto:
 - a. dai delegati sezionali;
 - b. dai membri del Consiglio del Partito;
 - c. dai membri del Gruppo socialista all'Assemblea federale;
 - d. da 12 delegate delle Donne* socialiste;
 - e. da 12 delegati-e del PS60+;
 - f. da 12 delegati-e del PS Migranti;
 - g. da 12 delegati-e del PS Queer
 - h. da due delegati-e per ogni partito cantonale;
 - i. da 12 delegati-e della Gioventù socialista;
 - j. da un delegato-a del Gruppo PS del personale federale;
 - k. dai rappresentanti senza diritto di voto delle seguenti organizzazioni:
 - Unione sindacale svizzera;
 - Solidar Suisse;
 - Solifonds;
 - Soccorso operaio svizzero
 - Sezioni di partiti socialisti esteri e di altre organizzazioni vicine al partito.
4. Le delegazioni degli organi sono composte esclusivamente da membri del PSS.
5. Ogni sezione ha diritto almeno a un-una delegato-a. Se comprende più di 50 membri, essa ha diritto ad un-una delegato-a ulteriore per ogni quota di 60 ulteriori membri o parte di essa. I delegati devono essere membri della sezione che rappresentano.
6. Gli organi e le organizzazioni rappresentati hanno il diritto di presentare mozioni in vista della preparazione del Congresso. Le mozioni sezionali devono essere sostenute dall'assemblea generale della sezione. In occasione del Congresso ogni delegata/o con diritto di voto può presentare delle mozioni.
7. Le competenze del Congresso del Partito comprendono segnatamente:
 - a. l'adozione dei rapporti del Consiglio del Partito e del Gruppo socialista all'Assemblea federale;
 - b. l'approvazione del budget, del rendiconto finanziario annuale e dei rapporti;
 - c. la decisione sull'ammontare delle quote d'iscrizione;
 - d. stabilire il contributo spettante alla GISO;

- e. l'elezione della/del presidente del partito, rispettivamente di due co-presidenti; da due a cinque vice-presidenti liberamente eletti nonché la loro rielezione ogni due anni;
 - f. l'elezione di 10 membri liberamente eletti al Consiglio del Partito;
 - g. le decisioni concernenti le mozioni;
 - h. il lancio di iniziative popolari con una maggioranza di due terzi dei votanti;
 - i. il sostegno al lancio di iniziative popolari con una maggioranza di due terzi dei votanti, se possibile con le tempistiche;
 - j. le decisioni delle raccomandazioni di voto per le votazioni federali, se possibile con le tempistiche;
 - k. l'adozione del programma;
 - l. la determinazione annuale degli obiettivi politici per i prossimi 4 anni per l'implementazione del programma del partito, l'approvazione di prese di posizione in tal senso e l'approvazione dei rapporti annuali del Consiglio del Partito sul raggiungimento di tali obiettivi;
 - m. la revisione degli statuti;
 - n. i ricorsi contro l'esclusione di una sezione da parte del Consiglio del Partito.
8. Il congresso viene convocato:
- dal Consiglio del Partito: esso determina la data, la modalità e l'ordine del giorno
- Oppure:
- su richiesta di almeno 7 comitato direttivi di partiti cantonali oppure un quinto delle sezioni. Una simile richiesta deve contenere gli oggetti da trattare a tale congresso.
9. Le scadenze per l'invio della documentazione e per l'inoltro di mozioni e di candidature viene definito dal Consiglio del Partito in un regolamento. La Presidenza può accorciare i termini in esso contenuto in caso di circostanze straordinarie.
10. Tutta la documentazione va tradotta nelle tre lingue ufficiali. Al congresso va offerta una traduzione simultanea nelle tre lingue ufficiali.
11. La presidenza stabilisce chi dirige il congresso.
12. Il Congresso può trattare solo gli oggetti messi all'ordine del giorno da, salvo se l'attualità esige degli interventi, fatto che necessita di una proposta del Comitato direttore.
13. Contro le deliberazioni del Congresso può essere proposto il voto generale.

Art. 15 | Il Consiglio del Partito

1. Il Consiglio del Partito è l'organo supremo del Partito tra due Congressi del Partito. Le sue decisioni sono vincolanti anche per i partiti cantonali, le federazioni distrettuali e cittadine, nonché le sezioni.
2. Il Consiglio del Partito si riunisce almeno quattro volte l'anno su invito della direzione del Consiglio del Partito. Almeno due di queste quattro riunioni hanno luogo nella Svizzera latina. Essa disciplina i suoi metodi di lavoro in un insieme di regolamenti.
3. Se una questione politica importante di competenza del Consiglio del Partito non permette un rinvio, un quarto dei membri del Consiglio del Partito può chie-

dere la convocazione del Consiglio del Partito. L'incontro deve avvenire entro i prossimi 10 giorni.

4. Il Consiglio del Partito elegge tra i suoi membri una direzione composta da tre membri con pari diritti provenienti dalle tre regioni linguistiche del paese. La direzione presiede le riunioni del Consiglio del Partito. La direzione si organizza da sola. Può convocare riunioni straordinarie del Consiglio del Partito. Dopo ogni riunione di direzione, essa informa delle sue decisioni.
5. Di regola, il Consiglio del Partito si riunisce in pubblico. Può, in via eccezionale, riunirsi a porte chiuse nel caso di affari che coinvolgono interessi speciali di riservatezza. Il Consiglio del Partito esamina annualmente le possibili forme a bassa soglia di partecipazione dei membri, secondo l'evoluzione delle possibilità tecniche e organizzative. Essa riferirà su questo al Congresso del Partito.
6. Il Consiglio del Partito può formare commissioni per la preparazione degli affari o l'attuazione delle risoluzioni.
7. Il Consiglio del Partito è composto da:
 - a. i partiti cantionali, ciascuno con un/una rappresentante, che deve essere membro dell'organo direttivo supremo del partito cantonale. I partiti cantionali con più di 2000 membri hanno diritto a un secondo rappresentante, che deve pure essere membro dell'organo direttivo supremo del partito cantonale.
 - b. i partiti cittadini delle dieci città più grandi della Svizzera in termini di popolazione, ciascuna con un/una rappresentante che deve essere membro dell'organo direttivo supremo del partito cittadino.
 - c. i membri della presidenza, ciascuno con un voto. Eventuali co-presidenti condividono il voto, così come i co-segretari generali.
 - d. due delegati/e ciascuno della Gioventù Socialista, del PS Donne*, del PS Migranti, del PS 60+ e del PS Queer, che devono essere membri del organo direttivo supremo del rispettivo organo.
 - e. Un/una delegato/a di ciascuna delle sezioni internazionali del PS Svizzero (PS Internazionale), che deve essere membro del comitato direttivo del PS Internazionale.
 - f. fino a 10 membri eletti dal Congresso del Partito.
 - g. membri senza diritto di voto:
 - i vicepresidenti del gruppo parlamentare
 - i consiglieri/collaboratori personali dei consiglieri federali del PS
 - una rappresentanza della Unione Sindacale svizzera
 - una rappresentanza di Solidar Suisse
 - una rappresentazione del Solifonds
 - una rappresentanza del Soccorso operaio svizzero
 - una rappresentanza della commissione del personale del PS Svizzero

I membri del Consiglio del Partito secondo le lettere a, b, d ed e possono essere sostituiti da un/una altro/a membro del rispettivo organo direttivo supremo o della rispettiva segreteria se sono impossibilitati a partecipare.

Ai membri senza diritto di voto è concesso il diritto di parola su base paritaria. Il Consiglio del Partito può invitare altri ospiti senza diritto di voto.

8. Il Consiglio del Partito è segnatamente competente per:
 - a. la politica del partito tra un Congresso e l'altro;

- b. l'adozione del programma di attività sulla base degli obiettivi fissati dal Congresso del Partito;
 - c. la pianificazione e il monitoraggio dell'attuazione delle politiche del partito;
 - d. il coordinamento delle politiche e delle campagne del partito a livello nazionale, cantonale e comunale.
 - e. il lancio o il sostegno di referendum con una maggioranza dei due terzi dei votanti;
 - f. le proposte per il lancio o il sostegno di iniziative popolari federali all'attenzione del Congresso del Partito con una maggioranza di 2 terzi dei votanti;
 - g. l'adozione delle raccomandazioni di voto per le votazioni federali, nella misura in cui questo non può essere deciso dal Congresso del Partito per ragioni di tempo;
 - h. l'adozione della strategia per le elezioni federali.
 - i. la proposta al gruppo parlamentare per la nomina dei candidati del partito al Consiglio federale.
 - j. la preparazione degli oggetti da trattare al Congresso del Partito;
 - k. le relazioni con le organizzazioni socialdemocratiche internazionali;
 - l. la gestione delle finanze;
 - m. la raccomandazione per l'adozione del budget, dei conti annuali e dei rapporti all'attenzione del Congresso del Partito;
 - n. l'adozione del rapporto annuale sulla realizzazione degli obiettivi quadriennali del Congresso del Partito;
 - o. la determinazione dei contributi di mandato dei consiglieri federali, dei giudici federali, dei giudici penali federali, dei giudici amministrativi federali, dei dirigenti federali, ecc.;
 - p. l'elezione del/-la segretario/-a generale o di una co-segreteria Generale composta da due persone;
 - q. l'elezione della Commissione di revisione e l'adozione dei regolamenti della Commissione di revisione;
 - r. l'elezione del/-la presidente della Commissione delle Finanze e di due membri tra i suoi membri, nonché l'adozione del regolamento della Commissione delle Finanze e del regolamento finanziario del Partito;
 - s. l'elezione dei/-lle delegati/-le ai congressi di partito del PS Europa;
 - t. l'esclusione di una sezione e il trattamento dei ricorsi contro l'esclusione di una sezione da parte del Congresso cantonale del partito secondo l'art. 6 cpv. 8;
 - u. ricorsi contro l'esclusione di un membro da parte della presidenza.
 - v. l'approvazione degli statuti dei partiti cantonali;
 - w. l'approvazione dei regolamenti del gruppo parlamentare, del PS Donne*, del PS 60+, del PS Migranti e del PS Queer;
 - x. l'organizzazione e l'amministrazione della sezione internazionale;
 - y. l'elezione dei revisori dei conti.
9. Tutti gli organi e le organizzazioni che hanno il diritto di presentare mozioni al Congresso del Partito possono presentare mozioni al Consiglio del Partito e motivarle almeno per iscritto.

10. Il Consiglio del Partito può decidere a maggioranza di due terzi dei votanti di far decidere una questione politica importante al Congresso del Partito o in una votazione generale di tutti i membri.

Art. 16 | La Presidenza

1. La Presidenza è composta da:
 - a. il/la presidente del partito, rispettivamente due co-presidenti;
 - b. i/le vice-presidenti del partito liberamente eletti;
 - c. il/la presidente del Gruppo socialista all'Assemblea federale;
 - d. il/la segretario-a generale, rispettivamente due co-segretari generali (con un voto);
 - e. la/il presidente della Gioventù Socialista Svizzera.
2. La Presidenza è l'organo politico operativo del partito. Essa è segnatamente competente per:
 - a. La direzione degli affari politici correnti sulla base delle decisioni del Congresso e del Consiglio del Partito;
 - b. l'implementazione della politica del partito;
 - c. il lavoro di informazione politica e le campagne politiche.
3. In casi di estrema urgenza la Presidenza può prendere le decisioni che il bene del partito impone; tutte le decisioni non di sua competenza devono essere sottoposte al più presto alla ratifica dell'organo competente.
4. Il-la presidente del partito, rispettivamente i due co-presidenti, dirige/ono le sedute.

Art. 16a | I/Le co-presidenti

1. Il Congresso del partito può eleggere due co-presidenti con uguali diritti invece di un/a solo/a presidente.
2. I/le due co-presidenti si dividono gli ambiti di competenza e le responsabilità in base a un mansionario e ne informano la Presidenza.
3. Sono rappresentati nel Consiglio del Partito e nella Presidenza con un voto ciascuno. Decidono chi dei due presiede la riunione. Il voto decisivo spetta a chi presiede l'assemblea.
4. Se un/a co-presidente si dimette o è permanentemente impossibilitato ad esercitare la sua carica, la carica di entrambi i co-presidenti termina e si procede a una nuova elezione.

Art. 17 | La Commissione delle finanze

1. La Commissione delle finanze esercita un controllo preventivo su tutte le questioni finanziarie, segnatamente sul rispetto delle diverse competenze in materia e del budget di spesa e presenta le proposte alla Presidenza su tutti gli oggetti che

hanno implicazioni finanziarie a partire da un limite fissato nel regolamento delle finanze. La Commissione è composta dalla/dal sua/o presidente, da due altri membri scelti dall'Assemblea dei delegati tra i suoi membri. La/Il segretaria/o generale o co-segretaria generale e l'amministratrice/ore assistono alle sedute commissionali senza diritto di voto.

2. I membri della Commissione delle finanze non possono essere membri della Presidenza
3. Un regolamento approvato dal Consiglio del Partito determina i dettagli.

Art. 18 | Il Segretariato centrale

1. Il Segretariato centrale esegue i mandati e le decisioni dei vari organi di partito. È segnatamente responsabile per le seguenti mansioni:
 - a. segretariato e consulenza del gruppo parlamentare federale;
 - b. sostegno e consulenza ai partiti cantonali;
 - c. messa a disposizione di servizi centrali per i partiti cantonali e, in accordo con i partiti cantonali, per le sezioni e i singoli membri, come per esempio offerta per l'adesione e inclusione di nuovi membri, lavori di formazione, sezione e campagne.
 - d. concezione, attuazione e analisi di campagne nazionali (elezioni e votazioni);
 - e. assicurare e sviluppare la capacità di mobilitazione e di campagna;
 - f. elaborazione di misure per l'acquisizione di nuovi membri;
 - g. organizzazione e realizzazione di eventi di partito;
 - h. tenuta a giorno e miglioramento della banca dati dei membri;
 - i. allestimento di un budget annuale, controllo e osservanza dello stesso.
2. Il segretariato centrale è diretto dal/dalla segretario/-a generale, rispettivamente dal co-segretariato generale, che rappresenta/no il partito verso l'esterno per negozio giuridico e gestisce/scono il personale del segretariato centrale.
3. Nell'assunzione e nel rinnovamento del personale viene tenuto conto della rappresentanza delle differenti regioni linguistiche; il coordinatore/la coordinatrice per i cantoni romandi deve essere di lingua madre francese.
4. Il PSS offre delle condizioni di lavoro progressiste per i collaboratori del segretariato centrale, esse sono garantite da un contratto collettivo di lavoro. Il PSS promuove la collaborazione partecipativa.
5. L'organizzazione, le competenze e le attività concrete del segretariato centrale vengono sottoposte annualmente alla Presidenza per approvazione.

Art. 19 | La Commissione di sorveglianza

1. La Commissione di sorveglianza è composta da almeno tre membri e si organizza autonomamente.
2. Essa controlla l'attività della Presidenza.
3. Essa regola quale ultima istanza i casi di ricorso e d'arbitrato tra i membri del partito e le sue diverse istanze.

4. I dettagli sono contenuti in uno specifico regolamento adottato dal Consiglio del Partito.

Art. 20 | Il Gruppo socialista all'Assemblea federale

1. Il Gruppo socialista all'Assemblea federale è composto dei membri del partito eletti all'Assemblea federali e al Consiglio federale. Il Gruppo può ammettere altri membri dell'Assemblea federale.
2. Il Gruppo si costituisce autonomamente nel quadro del suo regolamento, che deve essere approvato dal Consiglio del Partito.
3. Il Gruppo decide liberamente le sue posizioni nel quadro delle direttive del Congresso e del Consiglio del Partito.
4. Esso decide delle candidature inerenti le competenze dell'Assemblea federale o di una delle Camere federali.
5. Il Gruppo nomina le/i candidate/i al Consiglio federale. Il Comitato del Partito ha il diritto di presentare delle proposte.
6. Il Gruppo ha un suo segretariato che lavora a stretto contatto con il Segretariato centrale.
7. Il Gruppo informa regolarmente il Consiglio del Partito delle proprie attività e presenta un rapporto ad ogni congresso.

Art. 21 | Le Commissioni

1. Le Commissioni permanenti sono istituite dal Consiglio del Partito. Esse possono costituire delle sottocommissioni.
2. Le/l loro presidenti sono eletti dal Consiglio del Partito.
3. Il Congresso e il Consiglio del Partito possono decidere la creazione di Commissioni ad hoc. Essi ne determinano il mandato e i termini di consegna del rapporto.
4. Il Consiglio del Partito approva un regolamento sull'organizzazione e sulle modalità di lavoro delle Commissioni permanenti, che devono presentarle un rapporto biennale.

Art. 22 | Il voto generale

1. Due quinti dei delegati al Congresso o al Consiglio del Partito o un quarto delle sezioni possono chiedere, nel termine di un mese, che le decisioni del Congresso o del Consiglio del Partito siano sottoposte al voto generale.
2. Il Congresso e il Consiglio del Partito con una maggioranza di almeno due terzi dei votanti o un decimo degli iscritti possono chiedere il voto generale su una questione politica importante.
3. Il Consiglio del Partito adotta un regolamento al proposito e designa l'ufficio competente della gestione del voto generale.

4. Tutti i membri del partito iscritti ricevono il materiale di voto approvato dal Consiglio del Partito. Essi hanno due settimane per votare.

Art. 23 | Le finanze del partito

1. Il partito si finanzia con:
 - a. le quote dei membri;
 - b. le donazioni;
 - c. i proventi della vendita dei prodotti e servizi;
 - d. le quote del Gruppo socialista all'Assemblea federale;
 - e. le quote straordinarie dei membri socialisti del Consiglio federale, delle/dei giudici federali, delle/dei giudici penali federali, delle/dei giudici amministrativi federali, delle/dei funzionarie/i dirigenti socialisti della Confederazione ecc.
2. Il Partito dispone di un regolamento finanziario adottato dal Consiglio del Partito. Questo regola segnatamente l'accettazione di donazioni e contributi e le rispettive disposizioni in materia di trasparenza.
3. Il Partito Socialista Svizzero richiede annualmente da ogni iscritto una quota annuale. I partiti cantonali possono decidere di aggiungervi un supplemento.
4. Le sezioni, le federazioni distrettuali e cittadine, nonché i partiti cantonali annunciano annualmente il numero e i nomi dei loro membri al Partito svizzero.
5. Le sezioni incassano le quote annuali se gli statuti dei partiti cantonali non prevedono altrimenti.
6. I partiti cantonali sono responsabili del versamento delle quote al partito svizzero, il quale può essere incaricato dell'incasso diretto.
7. Le campagne di colletta speciali presso i membri devono essere coordinate con i partiti cantonali e decise dal Consiglio del Partito.
8. Almeno un decimo dei mezzi finanziari del partito deve essere investito nella formazione politica.
9. Una fondazione vicina al partito: per il lavoro politico di formazione e di base come anche per il lavoro di sviluppo socialdemocratico globale attraverso la cooperazione internazionale, il PSS crea una fondazione o un'associazione vicina al partito, ma indipendente. Da quell'istituzione il partito non può accettare delle donazioni.
10. L'esercizio contabile inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Art. 24 | Revisione degli statuti

1. La revisione parziale o totale degli statuti è possibile dalla maggioranza qualificata dei due terzi dei votanti del Congresso.

Art. 25 | Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente statuto, quando approvato, entra in vigore il 1.1.2022. È riservato l'eventuale voto generale secondo l'art. 22.

Deciso al Congresso del 28 agosto 2021 a San Gallo

- con aggiunte del Congresso del 19 – 20 ottobre 2002 a Zurigo
- con aggiunte del Congresso del 23 – 24 ottobre 2004 a Naters/Briga
- con aggiunte del Congresso del 25 – 26 ottobre 2008 ad Aarau
- con aggiunte del Congresso del 17 ottobre 2009 a Svitto
- con aggiunte del Congresso del 30 – 31 ottobre 2010 a Losanna
- con aggiunte dell'Assemblea dei delegati del 1° dicembre 2012 a Thun
(La decisione del trasferimento della facoltà di modifica degli statuti è stata presa al Congresso di Lugano del 8 – 9 settembre 2012)
- con aggiunte del Congresso del 3 – 4 dicembre 2016 a Thun
- con aggiunte del Congresso digitale del 17 ottobre 2020 a Basilea

